

(N. 1040-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1950  
(V. Stampato N. 320)*

d'iniziativa dei Deputati LOZZA e AUDISIO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 22 MAGGIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 15 aprile 1951

Ricostituzione del comune di Castelspina, in provincia di Alessandria

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 13 novembre 1928 il Comune di Castelspina venne soppresso ed aggregato a quello di Sezzadio (Alessandria). Tale unione fu disposta in contrasto con la volontà degli abitanti, che in numerosi esposti, sia prima, sia dopo l'aggregazione, non si stancarono di protestare vivamente contro il provvedimento.

La popolazione del ricostituendo Comune ammonta a poco meno di 800 abitanti e deve ritenersi pressochè invariata: esso è fornito di una sede comunale idonea, ha un ufficio postale e telegrafico di terza classe ha un posto telefonico, è stazione della linea automobilistica Alessandria Sezzadio, è situato a circa

due chilometri e mezzo dalla stazione ferroviaria sulla linea Alessandria Ovada. Con esposto 15 agosto 1947 a firma di 177 contribuenti, debitamente autenticata da Notaio e rappresentanti la maggioranza numerica dei contribuenti, diretta alla Prefettura di Alessandria venne sollecitata la ricostruzione dell'autonomia comunale di Castelspina. È d'uopo far presente che nessuna protesta od eccezione venne sollevata al riguardo dai cittadini di Sezzadio e che tutte le correnti politiche sono d'accordo per tale ricostituzione. Dalla relativa procedura è risultato:

a) che il bilancio del comune di Sezzadio, da cui dovrebbe essere distaccato quello di

Castelspina non soffre pregiudizi di sorta dall'instato provvedimento;

b) che il ricostituendo Comune ha una autosufficienza finanziaria che gli consente di far fronte alle necessità di bilancio senza uopo di integrazione stradale;

c) che la Deputazione provinciale ha espresso parere favorevole in sua seduta degli 11 febbraio 1946;

d) che analogo parere ha, ad unanimità di voti, formulato il Consiglio comunale di Sezzadio e che nel pari concordano nell'esprimere il proprio consenso sia la Prefettura di Alessandria sia la Ragioneria di tale Ente.

Sussistono quindi tutte le condizioni che la vostra Commissione ha ritenuto necessari per approvare istanze del genere.

La 1<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati in sua seduta 11 maggio 1950 con voti 28 favorevoli e 2 contrari ha approvato il progetto di legge d'iniziativa degli onorevoli Lozza e Audisio aventi per oggetto la ricostituzione del prefato Comune.

In tali condizioni di cose il relatore propone alla Commissione l'accoglimento del progetto così come è stato approvato dalla Camera dei deputati e nel testo da essa formulato.

BARACCO, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il comune di Castelspina, aggregato a quello di Sezzadio (Alessandria) con regio decreto 13 novembre 1928, n. 2737, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto predetto.

Il prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i Comuni suddetti.

### Art. 2.

Gli organici dei comuni di Sezzadio e di Castelspina saranno stabiliti dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa e le amministrazioni interessate.

Il numero dei posti e dei gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Sezzadio e che sarà inquadrato nell'organico del comune di Castelspina non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.